Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 395-2025 - Seduta N° 3934 - del 06/08/2025 - Numero d'Ordine 24

Prot/2025/388707

Oggetto	Recepimento dell'Accordo, concernente la revisione del profilo dell'operatore sociosanitario, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 3 ottobre 2024 come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024, di cui al DPCM del 25 marzo 2025 pubblicato sulla GU n. 142 del 21 giugno 2025 e disposizioni integrative
Struttura Proponente	Settore Sistema regionale della formazione
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore	X	
Massimo NICOLO'	Assessore	X	
Paolo RIPAMONTI	Assessore	X	

Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta FERRO Simona, NICOLO' Massimo, SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. a punto 17 sub

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 12 novembre 2001 n. 402 “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario” convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;
- l’Accordo Stato Regioni n. 1161 del 22/2/2001 e successivi provvedimenti nazionali e regionali - Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore sociosanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione;
- la legge regionale 24 maggio 2006, n.12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari);
- la legge regionale 7 dicembre 2006, n.41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 “Norme regionali per la promozione del lavoro” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 10 aprile 2015, n.15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56”;
- la legge regionale del 29 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 “Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale” ed in particolare l’art. 3 relativo alle funzioni di ALFA in materia di istruzione e formazione e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 18 novembre 2016, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”;
- il Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010–2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2001, n. 385 con la quale, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2001, si è dato avvio ai corsi di formazione per il nuovo profilo dell’OSS;
- la deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 638 “Approvazione piano attività “Programmazione corsi di prima formazione e riqualificazione per operatori sanitari"”;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 con la quale sono stati approvati il modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e l’Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria ed i relativi criteri di valutazione;

- la deliberazione di Giunta regionale del 15 febbraio 2013, n. 151 “Approvazione linee guida per riconoscimento attività private finalizzate alla prima formazione degli operatori socio-sanitari”;
- la Delibera di Giunta Regionale del 8 novembre 2013, n. 1385 “Approvazione linee guida riconoscimento attività formative svolte da privati”;
- la deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2024, n. 219 “Approvazione del nuovo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi formativi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria ai sensi del modello approvato con delibera di Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28”;
- la deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2015, n. 127 con la quale sono stati approvati gli “Indirizzi operativi per le attività di formazione, qualificazione e riqualificazione degli operatori socio sanitari impiegati nelle strutture sanitarie e socio sanitarie liguri”;
- la deliberazione di Giunta regionale 19 maggio 2017, n. 388 “Indirizzi operativi per la realizzazione dei corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario”;
- la deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1076 di recepimento dell’“Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome” approvato in CSR il 3 novembre 2021;
- la deliberazione di Giunta regionale 14 aprile 2023, n. 343 di recepimento delle “Linee guida delle regioni e delle province autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate” con riferimento alle persone che hanno acquisito il titolo di studio all’estero e che devono dimostrare il livello previsto di conoscenza della lingua italiana approvate in CR il 22 marzo 2023;
- la deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. del 13 aprile 2017, n. 35 “Indirizzi operativi per la realizzazione dei corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. del 1° aprile 2020, n. 122 “Modalità transitorie per consentire lo svolgimento dei corsi per Operatore Socio Sanitario a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 agli allievi dei corsi per Operatore Socio Sanitario e alle Infermiere Volontarie della Croce Rossa per Emergenza epidemiologica da COVID-19”, e la successiva Circolare del 23/10/2020 di aggiornamento degli indirizzi operativi per la realizzazione dei suddetti corsi;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2023, n. 149 “Approvazione Indirizzi operativi per la realizzazione di corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Sociosanitario (OSS)”;

PRESO ATTO che in data 3 ottobre 2024 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome ha approvato l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la revisione del profilo dell’operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001;

RICHIAMATO il DPCM del 25 marzo 2025 (GU n. 142 del 21 giugno 2025) di recepimento dell’Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024.

POSTO:
- che la disponibilità di Operatori Socio Sanitari (OSS) validamente qualificati, a valle di un percorso che assicuri la migliore competenza dell’operatore stesso, è funzionale al

miglioramento del servizio prestato in favore dei cittadini utenti finali del settore sanitario e sociosanitario, a cominciare dagli anziani che costituiscono una quota rilevante della popolazione ligure e dalle persone affette da patologie;

- è pertanto opportuno definire un quadro regolatorio per l'accesso alla formazione propedeutica all'ottenimento della qualifica che possa garantire allo stesso tempo la tempestiva disponibilità di nuovi operatori, a tutela del livello di servizio richiesto dal territorio, nonché la qualità della formazione per i nuovi operatori

CONSIDERATO che il titolo conseguito al termine di tali percorsi ha valore e spendibilità sull'intero territorio nazionale e, di conseguenza, è necessaria una disciplina uniforme in tutte le Regioni e Province autonome;

RITENUTO necessario recepire il suddetto Accordo quale riferimento per la disciplina del profilo professionale dell'operatore sociosanitario, comprendente gli ambiti di competenza professionale e l'articolazione dei percorsi di formazione;

POSTO che l'Accordo prevede che le Regioni stabiliscano disposizioni di dettaglio inerenti ai criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi, la frequenza dei corsi, gli esami di qualifica e il riconoscimento dei titoli pregressi e dei crediti formativi;

RITENUTO pertanto di approvare le disposizioni di maggior dettaglio esplicitate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di stabilire che, con l'approvazione del presente provvedimento, cessano di avere efficacia le disposizioni recate dalla DGR 149/2023 che mantengono validità limitatamente ai percorsi formativi finanziati con contributo pubblico o riconosciuti ai sensi della DGR 1385/2013 in data antecedente all'approvazione del presente provvedimento;

RITENUTO inoltre di rimandare, per quanto non espressamente previsto dall'allegato 1 e dalle ulteriori disposizioni applicabili, alle previsioni recate dal decreto dirigenziale 5 dicembre 2024, n. 8057 di approvazione del "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal PR FSE+ 2021-2027" il quale espressamente prevede che le disposizioni ivi contenute debbano estendersi, per quanto applicabili, anche alle procedure di utilizzo di risorse nazionali e regionali inerenti alla formazione professionale;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura e Spettacolo, Sport, Scuola, Università, Formazione, Orientamento al lavoro, Politiche dell'Occupazione, Pari Opportunità, Tutela e Valorizzazione dell'Infanzia, Animali d'affezione, Tutela dei consumatori, Politiche giovanili e Cittadinanza Responsabile, dell'Assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore e dell'Assessore ai Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del Paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio Regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione Territoriale, attività estrattive, Programmazione FSE

DELIBERA

per quanto in premessa che qui si intende esplicitamente richiamato:

1. di recepire l'Accordo, pubblicato in G.U. n. 142 del 21 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la revisione del profilo dell'operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001;

2. di approvare le disposizioni regionali di maggior dettaglio come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che, con l'approvazione del presente provvedimento, cessano di avere efficacia le disposizioni recate dalla DGR 149/2023 che mantengono validità limitatamente ai percorsi formativi finanziati con contributo pubblico o riconosciuti ai sensi della DGR 1385/2013 in data antecedente all'approvazione del presente provvedimento;

4. di stabilire che, per quanto non espressamente previsto dall'Accordo, dall'Allegato 1 e dalle ulteriori disposizioni applicabili, si applicano le previsioni recate dal decreto dirigenziale 8057/2024 in materia di operazioni finanziate dal PR FSE+ 2021-2027 inerenti alla formazione professionale;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Liguria.

AVVERSO al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica/comunicazione o pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO 1

Accordo concernente la revisione del profilo dell'operatore sociosanitario, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 3 ottobre 2024 come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024, di cui al DPCM del 25 marzo 2025 pubblicato sulla GU n. 142 del 21 giugno 2025 – Disposizioni integrative.

1. Valutazione candidature per esecuzione corsi di formazione (finanziati o a riconoscimento)

Le proposte progettuali presentate all'Amministrazione competente, saranno valutate da un Nucleo di valutazione composto da rappresentanti dell'Amministrazione competente in collaborazione con personale esperto indicato dalla struttura regionale competente in materia di sanità.

2. Prove di ammissione e composizione dell'aula

Il numero degli studenti per ogni singolo corso non potrà essere superiore a 30, subordinatamente all'idonea dimensione delle aule, alla disponibilità delle sedi di tirocinio o delle altre attrezzature necessarie.
Le strutture formative devono acquisire la documentazione comprovante il possesso dei titoli da parte degli allievi prima dell'inizio delle attività formative.
Nei corsi finanziati con risorse pubbliche le prove selettive si svolgeranno secondo quanto previsto dal Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal PR FSE+ 2021-2027 approvato con Decreto del Dirigente 5 dicembre 2024, n. 8057.
Nei corsi a riconoscimento, le prove selettive possono essere evitate – fatta salva la verifica dei requisiti di accesso – nel caso in cui le richieste di iscrizione non siano superiori al numero dei posti disponibili.
Nei corsi a riconoscimento i candidati effettueranno in ogni caso un colloquio individuale a scopo informativo che possa fornire tutte le necessarie indicazioni per verificare che il corso risponda alle proprie aspettative e possibilità di impegno.

3. Durata e frequenza dei corsi

I corsi hanno una durata di 1000 ore.
Le assenze consentite non possono superare il 10% delle ore complessive pari a 100.
Per ciascuna attività (formative teoriche, formative di tirocinio e di esercitazione/laboratorio), la percentuale di assenze non può essere superiore al 20% il cui superamento comporta la dimissione dal corso.
Gli impedimenti che determinino assenze consecutive superiori al 10% delle ore nelle diverse aree di attività esclusivamente a seguito delle seguenti motivazioni:

- servizio civile
- gravidanza e puerperio
- malattia o infortunio
- gravi motivi familiari

tutti debitamente certificati, sospendono il periodo di formazione, dando luogo a un debito formativo.
Il soggetto attuatore, compatibilmente con la programmazione didattica, può organizzare attività didattiche di recupero per il completamento del corso stesso. Il percorso di recupero dovrà essere reso noto alla commissione in fase di esame.

4. Esami di qualifica

AMMISSIONE ALL'ESAME DI QUALIFICA:

Durante il percorso formativo sono previste prove di verifica per le conoscenze e le competenze raggiunte.
La valutazione è espressa in decimi ed è così articolata:

- valutazione di ogni singola disciplina; per ciascuna valutazione teorica insufficiente sono consentite, di norma, un massimo di due prove di recupero svolte dal docente titolare dell'insegnamento; la valutazione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
  - livello di comprensione
  - capacità di elaborazione dei concetti appresi
  - capacità di stabilire collegamenti e individuare altre aree/situazioni di applicazione
  - appropriatezza di vocabolario e in generale capacità di esposizione
- valutazione di tirocinio per ogni singola esperienza; in caso di valutazione negativa lo studente sarà rivalutato nella esperienza successiva. In caso di conferma della valutazione negativa lo studente verrà dimesso dal corso. Qualora la valutazione negativa si verifichi nella fase finale del tirocinio si ripeterà l'esperienza (in aggiunta al monte ore di tirocinio previsto) al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi. La durata dell'ulteriore periodo di tirocinio dovrà essere pari a quella del periodo valutato negativamente. La conferma della valutazione negativa costituisce motivo di non ammissione all'esame. La valutazione del tirocinio dovrà essere espressa oltre che con il voto in decimi anche con un giudizio che descriva il raggiungimento o meno degli obiettivi, in particolare in caso di valutazione negativa.

PUNTEGGIO DI AMMISSIONE alle prove teorica e pratica Min 12 - Max 20
Il voto di ammissione è la media espressa in ventesimi ottenuta dalla somma delle valutazioni in aula e in tirocinio.

ESAME DI QUALIFICA

Ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo, l'esame di qualifica consiste in una prova teorica scritta e orale e in una prova pratica finalizzata a verificare rispettivamente l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione di conoscenze e abilità pratiche e tecniche previste dal profilo.
Al termine del corso, le prove di esame di qualifica (disciplinate ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 18/2009) devono svolgersi in aule aperte al pubblico e i candidati devono essere identificati a mezzo di documento di identità non scaduto. I candidati dovranno altresì apporre firma di entrata e uscita sul registro.
La prova pratica, con valore di prova preselettiva ai sensi dell'art. 90 della L.R.18/2009 consiste nella simulazione di un intervento di assistenza di competenza dell'OSS. Per lo svolgimento di tale prova esame dovrà pertanto essere disponibile tutto il materiale occorrente (manichini per simulazione di assistenza e BLSD, letto, biancheria, altri presidi sanitari per simulazione pratiche assistenziali ecc).
Il mancato superamento della prova pratica impedisce l'accesso alla prova teorica scritta e orale.
La prova teorica è finalizzata a valutare le conoscenze delle discipline del curriculum formativo e la capacità di stabilire collegamenti e individuare specifiche situazioni di applicazione. La valutazione teorica dovrà essere basata sulla capacità di rielaborazione delle nozioni acquisite e su un colloquio che dovrà vertere obbligatoriamente sul programma complessivo del corso.
La qualifica viene conseguita solo con entrambe le prove (teorica e pratica) sufficienti.

Il punteggio finale deve essere espresso in centesimi, ottenuti dalla somma delle seguenti aree:

PUNTEGGIO AMMISSIONE Min 12 - Max 20
PUNTEGGIO PROVA TEORICA Min 24 - Max 40 scritta e orale
PUNTEGGIO PROVA PRATICA Min 24 - Max 40

In caso di studenti particolarmente meritevoli la commissione può maggiorare all'unanimità il voto finale fino ad un massimo di 5 punti, fermo restando il punteggio massimo di 100 punti.
Al termine dell'esame viene redatto un verbale finale contenente le risultanze dello stesso.
Se l'esame è svolto su più sessioni deve essere redatto un verbale per ogni singola sessione.
I verbali devono essere sottoscritti da tutti i componenti della commissione e siglati in ogni foglio; una copia del verbale dovrà pervenire all'Amministrazione responsabile.
Al corsista che supera l'esame è rilasciato un attestato di qualifica.

5 Riconoscimento dei titoli pregressi e dei crediti formativi

I crediti formativi dovranno essere formalmente riconosciuti dalla "Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti ai corsi per OSS ai sensi della D.G.R. 123/2010", Istituita con Ordinanza di Arsel Liguria n. 1165 del 10/12/2015 e ss.mm.ii..
Il soggetto attuatore dà informazioni al candidato sulla procedura del riconoscimento crediti al momento della richiesta di partecipazione al corso, sottopone i titoli alla Commissione e fornisce quindi al candidato i necessari elementi per procedere all'eventuale iscrizione.
Indicativamente potranno essere riconosciuti crediti formativi ai richiedenti in possesso di:

1. Titoli pregressi quali OTA/OSA/ADEST o titoli similari anche acquisiti in altre Regioni, purché conseguiti al temine di corsi a riconoscimento o finanziamento pubblici
2. Titoli professionali dell'area sanitaria acquisiti all'estero non riconosciuti dal Ministero della Salute nonché titoli di "infermiere" conseguiti in paesi non comunitari (Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione. "Criteri per la predisposizione di percorsi complementari finalizzati al rilascio della qualifica di Operatore Socio Sanitario rivolti a soggetti con crediti professionali in ambito sanitario")
3. Titolo di Assistente Familiare, ai sensi della DGR 287/06, acquisito a seguito di un corso di 200 ore
4. Diploma di Istituti professionali ad indirizzo socio sanitario
5. Lauree ad indirizzo sanitario, psicopedagogico e sociale (previa presentazione della certificazione degli esami sostenuti)
6. Titolo di infermiera volontaria della Croce Rossa (cfr DM 9/9/2010).

L'ammissibilità di altri titoli sarà valutata dalla Commissione.
Il riconoscimento crediti esonera lo studente dalla frequenza delle corrispondenti lezioni ma non dalla valutazione certificativa di ogni singola materia.
Il possesso dei titoli presentati dai richiedenti dovrà essere certificato nei modi previsti dalla Legge. Se prodotti a mezzo di dichiarazione sostitutiva la stessa dovrà sempre essere verificata dalla struttura responsabile della formazione, come già previsto per la certificazione relativa al possesso del diploma del primo ciclo di istruzione.
Qualora in presenza di un numero di studenti idoneo a costituire un gruppo classe i cui titoli di studio siano valutati omogenei in termini di crediti formativi dalla citata Commissione per il riconoscimento crediti, potrà essere attivato nella modalità "a riconoscimento", da parte di un soggetto attuatore su richiesta degli stessi, un corso "ad hoc" (es. corso per Infermiere Volontarie di Croce Rossa, infermieri stranieri non riconosciuti, ADB o altre qualifiche acquisite in altre Regioni ecc.).

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2025-AC-452

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Simona FERRO		04/08/2025 10:04
Approvazione Amministratore proponente	Massimo NICOLO'		28/07/2025 09:21
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		25/07/2025 12:37
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Cristina ZANNI		25/07/2025 12:08
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Paolo BORDON		25/07/2025 09:20
* Approvazione Legittimità	Tiziano INFUSINI	Monica BARATTA	23/07/2025 15:23
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Paolo BUFALINI		23/07/2025 13:48
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Paolo BORDON		23/07/2025 13:16
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Paolo BUFALINI		23/07/2025 12:13

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell’ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria